

# UMAN<sup>24</sup>

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2017  
LUGLIO



## I sistemi di allarme vocale per l'emergenza

- Gli eventi e gli incontri UMAN da ottobre a novembre 2017
- Gli impianti di odorizzazione del gas naturale
- Punto Norme



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



**ANIMA**

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI  
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINI



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO<sup>24</sup>ORE

---

**NEWS**

4

---

**APPROFONDIMENTI**

---

**ANTINCENDIO – 1**

**I SISTEMI DI ALLARME VOCALE PER L'EMERGENZA**

*La possibilità di informare correttamente le persone in un'eventuale situazione di pericolo è di fondamentale importanza. I sistemi ottico acustici tradizionali (indicazioni luminose, segnali lampeggianti, sirene, ecc.) non sempre sono di immediata comprensione e non danno informazioni complete su come comportarsi...*

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 15 giugno 2017)

15

---

**ANTINCENDIO – 2**

**GLI IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE DEL GAS NATURALE**

*Le modifiche alle condizioni di sicurezza antincendio, che prevedono l'attivazione di ulteriori procedimenti di Prevenzione Incendi, è una problematica su cui deve ancora consolidarsi un orientamento. La normativa prevede che, in caso di modifiche che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, è necessario presentare solamente una nuova SCIA...*

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 28 giugno 2017)

22

---

**GIURISPRUDENZA**

---

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO - SENTENZA 9 MAGGIO 2017, N. 11131**

**APPALTO E SICUREZZA SUL LAVORO**

(A cura di Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, n. 25 del 16 giugno 2017, pag. 38-42)

26

---

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO - SENTENZA 16 MAGGIO 2017, N. 12110**

**INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE**

(A cura di Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, n. 25 del 16 giugno 2017, pag. 38-42)

28

---

**RASSEGNA NORMATIVA**

**LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.**

30

---

**PUNTO NORME**

**NORMATIVA TECNICA**

36

---

**L'ESPERTO RISPONDE**

**37**

---

**CALENDARIO**

**GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2017**

**38**

---

# News

## Ambiente

### ■ **Valutazione di impatto ambientale, in vigore dal 21 luglio l'esame preliminare in 30 giorni**

Publicato in «Gazzetta» il decreto legislativo n.104/2017.

Venerdì 21 luglio entra in vigore il restyling della Valutazione d'impatto ambientale. La rivisitazione arriva con il decreto legislativo 104/2017, pubblicato ieri in Gazzetta, che incide profondamente sul Codice ambientale. L'Italia recepisce così la direttiva 2014/52/UE e rivede gli istituti della verifica di assoggettabilità a Via e della Via soprattutto con l'obiettivo di semplificarle, contraendo i tempi: da 300 giorni a 6 anni per la valutazione e da 2 mesi a 2,6 anni per la verifica di assoggettabilità. Troppi, mentre il valore complessivo degli investimenti in opere statali soggette a Via e pendenti ammonta a circa 21 miliardi di euro. Con una nuova procedura unificata, il passaggio alla competenza statale dei progetti energetici e regole tutte nuove che incidono anche sul ruolo delle Regioni, tutto dovrebbe tornare nel solco della normalità e la Via statale mira a essere conclusa entro 390 giorni: 60 per presentare la domanda; 210 per pareri e consultazioni del pubblico; 120 per valutare il tutto ed emettere il provvedimento.

I termini sono considerati perentori e la mancata osservanza determina la responsabilità disciplinare dei dirigenti degli uffici preposti. Circa i pareri delle altre amministrazioni, è previsto che ove non siano resi nei termini, esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso, l'autorità competente procede comunque alla valutazione. Fa il suo ingresso la «valutazione di impatto sanitario». Nuovo il "pre-screening": per le modifiche o le estensioni dei progetti il proponente può richiedere una valutazione preliminare per individuare entro 30 giorni l'eventuale procedura da avviare. Il DPCM 27 dicembre 1988 con le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale è abrogato e sostituito dal nuovo Allegato VII alla parte seconda DLgs 152/2006. Gli altri allegati subiscono modifiche sostanziali: i progetti di cui all'allegato II sopportano la Via statale mentre soggiacciono alla verifica di assoggettabilità i progetti di cui all'allegato II-bis; i progetti di cui all'allegato III sono sottoposti alla Via regionale e i progetti di cui all'allegato IV sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a Via regionale.

Per la verifica di assoggettabilità a Via il proponente potrà esibire solo lo studio preliminare ambientale e non gli elaborati progettuali. Non basta, sotto il profilo procedurale, la nuova disciplina presenta due punti qualificati: la disciplina delle fasi del procedimento di Via, che diventano elementi vincolanti in sede di recepimento per gli Stati membri; quindi, le Regioni potranno solo disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali; il rapporto tra Via e autorizzazioni aventi a oggetto la realizzazione e l'esercizio del progetto; si chiarisce finalmente che la Via è una procedura il cui esito finale va posto alla base delle successive autorizzazioni. Sul punto, tutti i procedimenti paralleli (Vas, Via, verifica di assoggettabilità a Via, valutazione di incidenza e Aia) confluiscono in un procedimento unico e la disciplina è rimessa alla radicale riforma dell'articolo 10. In caso di progetti per i quali è prevista la

procedura di verifica di assoggettabilità a Via, l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) può essere rilasciata solo dopo che, all'esito di tali procedure di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a Via.

**(Paola Ficco, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 7 luglio 2017)**



## Antincendio

### ■ Antincendio, dal primo luglio obbligo di usare solo cavi elettrici con marcatura Ce

A ogni cavo è attribuita una delle euroclassi di reazione al fuoco, contraddistinta da una lettera (A, B1, B2, C, D, E ed F). Le sette lettere indicano prestazioni decrescenti su rilascio calore e propagazione della fiamma

Si avvicina la data del 1° luglio, a partire dalla quale tutti i cavi immessi sul mercato devono avere marcatura Ce e dichiarazione di performance, che attestino la rispondenza del cavo al regolamento Prodotti da costruzione (Regolamento Cpr), ossia al Regolamento Ue 305 del 2011. Si tratta di un'importante evoluzione perché al cavo sono associate informazioni sul suo comportamento al fuoco, comprese quelle che riguardano i fumi e le gocce incandescenti prodotti in caso di incendio.

Ad essere interessati sono i cavi per il trasporto dell'energia e dei dati, qualsiasi siano i loro conduttori (metallici o in fibra ottica), installati in modo permanente nelle costruzioni e nelle opere di ingegneria, compresi gli edifici industriali e commerciali, le abitazioni, le scuole, gli ospedali e gli uffici.

Dagli obblighi connessi al Regolamento Cpr derivano cavi che, rispetto al comportamento al fuoco, risultano «di maggiore qualità e di maggiore prestazione» ci spiega Carlo Scarlata, neopresidente dell'Aice, l'Associazione italiana industrie cavi e conduttori elettrici, federata Anie (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche). Bisognerà, dunque, attendersi un aumento dei prezzi dei cavi? «Per i prezzi non posso rispondere, ci vorrebbe la sfera di cristallo, ma posso parlare dei costi» afferma Scarlata. «I costi dei prodotti sicuramente aumentano rispetto a quelli relativi ai corrispondenti prodotti ante Cpr, e questo per un motivo molto semplice: dal Regolamento Cpr derivano prodotti di maggiore qualità, che garantiscono prestazioni maggiori». «C'è – continua Scarlata – un incremento di costi per i cavi, però bisogna anche puntare sul buon senso e ragionare sugli ordini di grandezza. Da un lato, i cavi per costruzione per un 75-80 per cento sono costituiti da rame, che è un materiale molto caro. Le fluttuazioni (del prezzo del rame ndr) che incidono sul costo e conseguentemente sul prezzo dei prodotti, mese dopo mese, sono sicuramente più importanti rispetto all'incremento dei costi derivante dalla Cpr. Dall'altro lato parliamo di un ordine di grandezza che è assolutamente impercettibile sul costo delle costruzioni».

### ***Dal 1° luglio i cavi devono avere marcatura CE e dichiarazione di prestazione***

Per i diversi gruppi di prodotti da costruzione il Regolamento 305 del 2011 è in vigore dal 2013. Diverso è invece il caso dei cavi. Per essi, infatti, il Regolamento Cpr ha iniziato ad avere efficacia solo dopo la pubblicazione della norma En 50575 nell'elenco delle norme armonizzate. Così, solo dal 10 giugno 2016 il Regolamento Cpr è applicabile ai cavi. Da allora è iniziato un periodo di transizione, che ha consentito l'immissione sul mercato di cavi sia conformi che non conformi al Regolamento 305 del

2011. Tale periodo termina il 1° luglio 2017, data a partire dalla quale tutti i cavi immessi sul mercato devono avere, oltre alla marcatura CE, anche una dichiarazione di prestazione (Dop) redatta dal fabbricante e che deve contenere, tra l'altro, informazioni sulle prestazioni essenziali del cavo. Il lungo periodo di transizione ha dato la possibilità ai produttori prepararsi al cambiamento. «I produttori stanno da tempo smettendo di realizzare cavi non Cpr» ci dice ancora il presidente Scarlata, in riferimento alle associate Aice.

### **Le classi dalla «A» alla «F»**

Al cavo viene attribuita una delle euroclassi di reazione al fuoco, contraddistinta da una lettera (A, B1, B2, C, D, E ed F) accompagnata dal pedice "ca" che sta per "cable". Le sette lettere indicano prestazioni decrescenti in riferimento al rilascio del calore e alla propagazione della fiamma. L'appartenenza di un cavo ad una determinata classe è controllata e certificata da organismi notificati indipendenti, con una procedura di controllo che è tanto più complessa quanto più i cavi sono performanti sotto il profilo della reazione al fuoco. La classe «F» è frutto, invece, di un'autodichiarazione da parte del costruttore.

Le lettere dalla «A» alla «F» sono accompagnate da tre lettere minuscole (s, d, a) che stanno ad indicare la produzione di fumi opachi, il gocciolamento di particelle incandescenti e l'acidità dei fumi. Dalla combinazione di tali lettere nascono numerose classi di reazione al fuoco (euroclassi). Di queste «in Italia ne sono state recepite quattro. E queste sono le quattro classi per le quali le nostre associate si sono e si stanno preparando con certificazioni di prodotti, attraverso enti terzi. Poi si sa che ci saranno evoluzioni: la Cpr non finisce il 30 di giugno. Il 30 giugno avviene un cambiamento epocale, ma ci saranno altre evoluzioni, che ad esempio riguarderanno i cavi resistenti al fuoco» ci dice ancora Carlo Scarlata.

Le quattro classi italiane sono quelle indicate nella norma Cei Unel 35016, che non contempla la classe «F», derivante da una semplice autocertificazione. «La "F" di fatto vuol dire che il cavo non risponde al Regolamento Cpr. È come dire: Mi dichiaro colpevole» afferma Scarlata.

### **La Cei 64-8; V4 lascia operativa la versione 2012 fino al 31 dicembre 2017**

Nel frattempo, a guidare progettisti e installatori è intervenuta la versione 4 della Cei 64-8 che si sofferma sulla scelta dei cavi elettrici, aggiornando la precedente norma Cei 64-8 alle disposizioni del Regolamento Cpr. La versione 4 aggiorna la norma del 2012, ma le due versioni coesisteranno in parallelo fino al 31 dicembre 2017. Bisognerà far, dunque, riferimento alla nota indicata nella variante 4, che recita: «Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante». Nel caso di progetti redatti prima del 30 giugno e di lavori iniziati prima di tale data (che deve essere certa) si dà agli installatori la possibilità di utilizzare eventuali cavi acquistati prima del 30 giugno 2017.

**(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 20 giugno 2017)**



### ■ **Ascensori, torna l'esame per il «patentino»**

Sugli ascensori il parlamento ci ripensa: non sull'adeguamento degli impianti anteriori al 1999 ma sulla commissione prefettizia per il rilascio del "patentino" ai manutentori. Attualmente sono 600-700 in attesa di poter fare l'esame, e la rivitalizzazione delle commissioni era stata chiesta molte volte da Anacam, Anie - AssoAscensori, Cna e Confartigianato.

Un emendamento, già approvato il 5 luglio scorso alla Camera dalla commissione Politiche dell'Unione europea alla legge europea 2017 (Ac 4505), introduce l'articolo 12 bis, che in sostanza rimette in vita le commissioni.

Nel corso dell'esame del Dpr 23/2017, infatti, era uscita dal testo la "restaurazione" dell'esame in Prefettura per il rilascio del patentino ai manutentori, chiesta dal Senato ma bocciato proprio dal Consiglio di Stato. Questo, anche se effettivamente, da una parte, le commissioni erano state maldestramente soppresse nel 2012, mentre il "patentino" viene ancora richiesto.

L'emendamento, «per assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/Ue» rimette le cose a posto, rinnovando però il meccanismo delle commissioni.

L'attestato viene rilasciato dal Prefetto dopo una prova teorico-pratica davanti a una commissione nominata dal prefetto stesso e composta da cinque funzionari in possesso di «adeguate competenze tecniche», dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal ministero del Lavoro, delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico, dall'Inail e da una Asl (o dall'Arpa se le norme regionali le attribuiscono questa competenza). La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Lavoro.

Data e sede degli esami sono determinati dal Prefetto. Il Governo è autorizzato a modificare il Dpr 162/99, sulla base delle nuove previsioni normative.

**(Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 11 luglio 2017)**

### ■ **Prodotti da costruzione, la guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici al decreto che ci allinea all'Europa**

Nel provvedimento approvato dal governo lo scorso 9 giugno sanzioni amministrative e penali per tutti i soggetti coinvolti nella filiera legata ai materiali.

Arrivano sanzioni amministrative e penali per tutti i soggetti coinvolti nella filiera legata ai materiali. Con un'attenzione particolare per i casi più delicati, come i prodotti ad uso strutturale o antincendio. È questa la novità più importante del decreto legislativo sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 9 giugno. Il testo adegua la normativa nazionale alle disposizioni del europeo contenute nel Regolamento Ue n. 305/2011 e fissa le regole che

vanno rispettate in questo mercato. Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha appena pubblicato una nota nella quale fa il punto su tutte le novità in arrivo.

Il decreto, in sostanza, rivede l'intero settore nazionale dei prodotti da costruzione. L'obiettivo è adeguare la nostra legislazione: tutte le vecchie norme sono abrogate ed integralmente sostituite dal provvedimento. Il nuovo testo punta a una semplificazione e al riordino del quadro normativo nazionale e degli adempimenti per le imprese, soprattutto piccole e medie. E cerca di introdurre un maggiore coordinamento delle amministrazioni competenti e delle procedure da esse adottate nel settore, «al fine di incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa e ridurre gli oneri per le imprese».

Dal punto di vista organizzativo, viene istituito il Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione presieduto dal presidente del Consiglio superiore. Viene istituito l'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, Itab, che ottimizza, raccogliendo in unico soggetto, le attività finora indipendentemente svolte da tre diverse amministrazioni, nel campo della valutazione europea dei prodotti da costruzione innovativi o non già coperti da norme. Allo stesso tempo, vengono aggiornate le procedure per l'autorizzazione e notifica degli Organismi di parte terza per la verifica dei prodotti da costruzione.

Ma la vera innovazione del decreto è l'introduzione di un sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato, «essenziale al fine di garantire la necessaria credibilità al settore»: si tratta di sanzioni amministrative e penali che, per i casi più gravi inerenti prodotti da costruzione ad uso strutturale o antincendio prevedono anche significative pene detentive, estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera (fabbricante, importatore, distributore, costruttore, direttore dei lavori o dell'esecuzione, collaudatore, organismi e laboratori di parte terza). Per informare gli operatori sui contenuti del testo, "il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha già avviato la predisposizione delle necessarie iniziative di informazione e formazione dei professionisti, degli operatori economici e delle imprese coinvolte, al fine di garantire la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi proposti, volti, come detto, al bene comune della sicurezza e qualità delle opere".

**(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 20 giugno 2017)**

#### ■ **Prodotti da costruzione, ok definitivo al decreto: nasce il comitato nazionale per uniformare controlli e certificazioni**

Misure allineate alla normativa europea. Previste anche nuove sanzioni per i produttori, progettisti e direttori dei lavori.

Nasce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione. Dovrà coordinare le attività delle amministrazioni competenti nel settore e darà gli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova dei materiali utilizzati nei cantieri.

A prevederlo è il nuovo decreto sul commercio dei prodotti edilizi approvato in via definitiva dal governo venerdì scorso, che contiene molte altre novità per il settore. A partire dalla puntualizzazione degli adempimenti richiesti ai fabbricanti, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell'ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (Eta), e quindi non



disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale). Previste anche nuove sanzioni per i produttori, progettisti e direttori dei lavori.

Il provvedimento, nato da una delega inserita nella legge n. 170 del 2016 e proposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Adegua la normativa nazionale di settore alle disposizioni del regolamento Ue n. 305/2011. Qui vengono fissate condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, abrogando le precedenti regole europee in materia. Il decreto, nella sostanza, mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, «nonché a migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell'Ue».

Ancora, il decreto affronta la questione della vigilanza sul settore e delle sanzioni che andranno applicate a chi non rispetta le regole sulla commercializzazione. Un'attenzione particolare viene posta sui prodotti rilevanti per la sicurezza strutturale e antincendio delle opere: a loro sarà applicato un regime di tutela rafforzato. Non saranno colpiti soltanto i produttori, ma anche i costruttori, i direttori lavori e i collaudatori che pongano in opera o collaudino opere «in cui siano stati posti prodotti in violazione dei maggiori obblighi previsti dal regolamento e dal decreto in merito alla commercializzazione, dichiarazione di prestazione e marcatura Ce».

**(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 12 giugno 2017)**

## Sicurezza sul lavoro

### ■ **Recepiti aggiornamenti 2017 di ADR, RID e ADN**

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 139 del 17 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto del ministero dei Trasporti del 12 maggio 2017 che recepisce gli aggiornamenti alle norme per il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne.

L'aggiornamento 2017 di ADR (autotrasporto), RID (trasporto ferroviario) e ADN (trasporto per idrovie) è già in vigore dal 1° gennaio 2017 per i trasporti internazionali di merci pericolose, ma gli stessi regolamenti lasciano sei mesi ai singoli Paesi aderenti per recepire e quindi rendere operative le nuove norme nei trasporti nazionali. L'Italia lo ha fatto il 17 giugno con la pubblicazione del Decreto ministeriale. Assotir ha stilato una sintesi delle principali novità introdotte dall'ADR 2017.

Nell'autotrasporto di gas è introdotta l'esenzione per il trasporto dei gas contenuti nei serbatoi di un veicolo che esegue un'operazione di trasporto (1.1.3.2 a), impiegati per la propulsione o per il funzionamento degli equipaggiamenti (per esempio quelli dell'impianto di refrigerazione). Questa modifica serve per favorire l'introduzione di veicoli pesanti alimentati a gas naturale. Di conseguenza, le sottosezioni 1.1.3.2, 9.2.4.3 e 9.2.4.4 dell'ADR dettano le specifiche tecniche dei serbatoi fissi e delle bombole fisse.

Tali specifiche impongono che i serbatoi esenti devono essere direttamente collegati al motore o all'equipaggiamento ausiliario, oppure in recipienti a pressione trasportabili conformi alle pertinenti

disposizioni. La loro capacità non può superare i 1080 chili per il gas naturale liquefatto e quello compresso e i 2250 litri per il Gpl. I serbatoi devono essere approvati in conformità al Regolamento ECE ONU numero 110 (per Cng e Lng) e numero 67 (per il Gpl). In tutti i casi, l'alimentazione a gas è vietata sui veicoli classificati EX/II e EX/III.

L'ADR 2017 apporta anche alcune modifiche sugli obblighi di sicurezza dei vettori. La sottosezione 1.4.2.2.1 (g) stabilisce che l'impresa di autotrasporto deve "assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell'ADR per il veicolo, l'equipaggio e alcune classi si trovino a bordo del veicolo" e lo stesso vale per le istruzioni scritte che, secondo la nuova sottosezione 1.4.2.2.6, il vettore deve mettere a disposizione dell'intero equipaggio e non del solo conducente. Il testo precisa anche gli obblighi del caricatore e del riempitore, già previsti nella versione precedente del regolamento.

Due sottosezioni - 3.4.11 e 3.5.4.3 – riguardano le merci in quantità limitate e le quantità esenti. Gli imballaggi che contengono colli confezionati secondo tali prescrizioni devono avere anche il marchio "Sovraimballaggio". Per le merci pericolose in quantità esenti, l'imballaggio può contenere il materiale assorbente sia in quello intermedio che in quello esterno, in quantità sufficiente per assorbire il contenuto completo dell'imballaggio interno (3.5.2.b).

I documenti di trasporti di alcuni prodotti (tra cui pile e batterie al litio, imballaggi vuoti non ripuliti, contenitori cisterna che trasportano gas liquidi refrigerati) subiscono alcune modifiche. In particolare, per gli imballaggi vuoti non ripuliti, l'ADR 2017 prevede che se hanno portato merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9, il documento di trasporto deve riportare la dicitura "imballaggio vuoto, con residui di (...)", seguita dalle classi e dai rischi sussidiari che corrispondono ai diversi residui interessati, per ordine di numerazione della classe.

Un altro importante capitolo riguarda le norme per la costruzione e l'approvazione degli autoveicoli in regime ADR. L'edizione 2017 abolisce la categoria OX e modifica alcune sezioni e sottosezioni, tra cui due sull'equipaggiamento elettrico (tabella 9.2.1.1 e sezione 9.2.2), una sottosezione (9.2.4.3) sui serbatoi di carburante e una (la nuova sezione 9.2.7) che contiene le prescrizioni per prevenire alcuni rischi del gas naturale liquefatto. Una di queste impone che i circuiti di carburante di motori alimentati con Lng devono essere collocati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo durante l'operazione di carico. L'ADR 2017 apporta modifiche anche per la formazione degli autisti.

**(Francesca Sartori, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 5 luglio 2017)**

## ■ La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro

Con Delibera 27 giugno 2017 (Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2017) il Senato della Repubblica ha stabilito di prorogare sino alla fine dell'attuale legislatura il termine di ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Commissione, composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, accerta:

- a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al numero delle morti, alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;
- b) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno in ragione del genere delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;
- c) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
- d) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
- e) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento all'incidenza sui medesimi del lavoro flessibile, o precario;
- f) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle norme antinfortunistiche;
- g) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, non che sul Servizio sanitario nazionale;
- h) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- i) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata;
- j) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.

La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori.

**(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 4 luglio 2017)**

#### ■ **L'incremento della vita lavorativa e gli adempimenti di sicurezza**

I lavoratori anziani sono ormai una parte crescente della forza lavoro, anche in considerazione delle recenti riforme pensionistiche che hanno notevolmente allungato l'età pensionabile.

Il tasso di occupazione dell'UE per le persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni è aumentato del 30% nel 2001 fino a raggiungere il 50,1 % nel 2013. La Strategia europea 2020 si propone di aumentare il tasso di occupazione della popolazione in età compresa tra i 20 e i 64 anni al 75%.

Dal momento che si lavora più a lungo, la gestione degli aspetti prevenzionali per una forza lavoro in età avanzata devono essere considerati con una grande attenzione. Tra l'altro aumentare i livelli di occupazione e prolungare la vita lavorativa sono tra gli obiettivi delle politiche nazionali ed europee e nazionali.

In conseguenza di alcune oggettive caratteristiche psicofisiche, i lavoratori "maturi" risultano infatti maggiormente vulnerabili ai pericoli connessi a determinate condizioni di lavoro e per tale motivo, a seguito di una specifica valutazione dei rischi, per essi devono essere predisposte misure tecniche, organizzative e procedurali capaci di tutelare adeguatamente la loro salute e sicurezza.

I cambiamenti dovuti all'età possono essere letti in positivo (accresciuta esperienza lavorativa, maggiori competenze professionali e interrelazionali maturate, arricchita sensibilità verso gli interessi dell'azienda) ma va tenuto presente che alcune capacità funzionali, fisiche e sensoriali diminuiscono per effetto del processo di invecchiamento.

Questi eventuali possibili cambiamenti delle capacità funzionali devono essere presi in considerazione nella valutazione dei rischi e per far fronte a tali cambiamenti potrebbero essere modificati l'ambiente di lavoro e i compiti lavorativi.

I cambiamenti delle capacità funzionali dovuti all'età variano da soggetto a soggetto e pertanto i lavoratori più anziani non costituiscono un gruppo omogeneo in quanto possono sussistere differenze considerevoli tra persone dalla stessa età.

Molti cambiamenti sono tuttavia più rilevanti in alcune attività professionali rispetto ad altre. Ad esempio i cambiamenti dell'equilibrio, di una riduzione della capacità di valutare le distanze od oggetti in movimento hanno implicazioni per i dipendenti che effettuano lavori pesanti o guida notturna, ma non hanno influenza su una attività d'ufficio.

Proprio in ragione di ciò, la riforma legislativa del 2008 (D.Lgs. 81/08) ha considerato l'età (assieme al genere, allo stress-lavoro correlato, etc.) come uno dei parametri fondamentali per una corretta valutazione dei rischi, fissando, in alcuni casi, in 50 anni il limite di età superato il quale discendono per il datore di lavoro obblighi specifici di valutazione dei rischi.

L'articolo 176, comma 3, del D.Lgs. 81/08 ha imposto ad esempio al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre i lavoratori addetti al videoterminale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età alla visita medica di idoneità alla mansione non più ogni 5 anni, bensì ogni 2 anni, riconoscendo, evidentemente, nel superamento di tale soglia di età, un maggiore rischio per l'apparato visivo del lavoratore addetto a tali attrezzature.

La valutazione dei rischi con riferimento alle differenze di età, deve tener conto dei possibili cambiamenti delle capacità funzionali e dello stato di salute.

I rischi riguardanti i lavoratori più anziani possono comprendere in particolare:

- lavoro fisico pesante;
- pericoli connessi al lavoro a turnazione;
- lavoro in ambienti rumorosi o in condizioni di temperatura bassa o elevata.

Quando le capacità cambiano, anche il lavoro deve subire delle modifiche compensative, quali ad esempio:

- una riprogettazione o una rotazione del lavoro;
- brevi pause più frequenti;
- una migliore organizzazione dei turni lavorativi;
- un più frequente controllo dell'illuminazione e dei rumori;
- una buona ergonomia dei macchinari.

Una valutazione dei rischi per le categorie di lavoratori maggiormente esposti, che elimini i rischi e affronti i pericoli all'origine, va a vantaggio di tutti i lavoratori indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla nazionalità e dalle caratteristiche fisiche. Ecco alcuni ulteriori esempi di misure che potrebbero avvantaggiare l'intera forza lavoro:

-adeguamenti dei locali o delle postazioni di lavoro (per accogliere lavoratori anziani, ecc.), per esempio installando rampe di accesso, ascensori, interruttori di illuminazione e scalini bordati di una vernice chiara ecc.;

-adozione di strumenti più ergonomici (adattabili alle specificità di ciascun lavoratore indipendentemente dalla statura e dalle caratteristiche). In tal modo il lavoro o il compito possono essere svolti da una gamma più ampia di lavoratori (donne, lavoratori anziani, persone di bassa statura ecc.), per esempio rendendo necessaria una minore forza fisica;

-fornitura di tutte le informazioni in materia di salute e di sicurezza in formati accessibili (allo scopo di renderle più comprensibili ai lavoratori immigrati);

-elaborazione di metodi e strategie per mantenere in attività in particolare i turnisti anziani; tali strategie avvantaggeranno tutti i lavoratori (indipendentemente dall'età) e renderanno il lavoro a turni più accettabile per i nuovi dipendenti.

Una particolare attenzione deve essere poi prestata alla formazione, dove, sul piano psicologico e motivazionale il lavoratore ultracinquantenne potrà trovare nuovi stimoli non solo nell'acquisire ulteriori conoscenze, ma anche nel riscoprire un ruolo attivo nel proprio contesto lavorativo.

Sul piano della partecipazione attiva la formazione diventa così un elemento fondamentale per rendere i lavoratori maturi in grado di rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro e del contesto lavorativo con abilità, conoscenze e competenze adeguate.

Su questo fronte numerosi possono essere gli interventi da realizzare in azienda. Si pensi, ad esempio:

-alla considerazione della diversità di età nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nella gestione delle risorse umane (ad esempio attraverso politiche di gestione dell'età);

-alla valutazione del rischio sensibile all'età e il conseguente adattamento dei luoghi di lavoro;

-allo sviluppo e all'attuazione di interventi e/o strumenti pratici per la gestione di una forza lavoro che invecchia;

-alla prevenzione della disabilità e alle politiche o misure per il reinserimento sul lavoro;

-alle misure specifiche indirizzate ai lavoratori in età avanzata e/o legate ai pericoli e rischi specifici per i lavoratori più anziani.

Va comunque da ultimo osservato che, se da un lato questa attenzione particolare verso i lavoratori maturi ha lo scopo di preservarne la salute e consentire il proseguimento della carriera lavorativa tenendo anche conto delle condizioni fisiche, dall'altro è forte il rischio che limitazioni troppo severe vadano poi a discriminare tali lavoratori circoscrivendo all'eccesso le mansioni in cui inserirli o spostarli e tale rischio può aumentare nelle aziende medio piccole dove la varietà dei ruoli è alquanto limitata.

**(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 27 giugno 2017)**

# Approfondimenti

## Antincendio - 1

### I sistemi di allarme vocale per l'emergenza

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 15 giugno 2017)

La possibilità di informare correttamente le persone in un'eventuale situazione di pericolo è di fondamentale importanza.

15

I sistemi ottico acustici tradizionali (indicazioni luminose, segnali lampeggianti, sirene, ecc.) non sempre sono di immediata comprensione e non danno informazioni complete su come comportarsi.

Informazioni vocali provenienti dal sistema di diffusione sonora configurano la migliore soluzione per allertare e/o far evacuare un gruppo di persone in caso di pericolo.

Per progettare e realizzare un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza dovranno essere considerati:

- Le normative di prevenzione incendi di riferimento;
- Le norme tecniche di riferimento;
- Requisiti ed obiettivi di progettazione;
- Modalità di gestione delle emergenze;
- Documentazione necessaria per preparare la progettazione.

I sistemi vocali di allarme per emergenza sono prescritti in diverse normative antincendio:

- D.M. 11 gennaio 1988 - Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane;
- D.M. 20 maggio 1992, n. 569 - Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;
- D.M. 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
- D.M. 9 aprile 1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
- D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418 - Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico – artistico destinati a biblioteche e archivi;
- D.M. 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;

- D.M. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- D.M. 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D.M. 22 febbraio 2006 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici adibiti ad uso uffici con più di 100 persone;
- D.M. 27 luglio 2010 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400mq;
- D.M. 28 febbraio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- D.M. 30 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi art. 15 D.Lgs. 139/06.

Tali sistemi sono previsti come ampliamento di impianti rilevazione ed allarme previsti dalle norme UNI 9795:2013 - Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio. Progettazione, installazione ed esercizio. Il punto 5.5.3.5 della UNI 9795 prevede l'utilizzo di componenti di sistemi vocali di allarme ed evacuazione per dare la segnalazione di pericolo in caso di rivelazione di un incendio.

I componenti da utilizzare devono essere conformi alle EN 54-4 (alimentazione primaria e di emergenza), EN54-16 (controllo, segnalazione, amplificazione), EN 54-24 (altoparlanti).

I criteri per la progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza sono indicati nella norma UNI ISO 7240-19 - Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio. Parte 19:

Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

Il s.s.e.p (sond system for emergency purposes) - sistema di allarme vocale per scopi di emergenza, avvisa gli occupanti di un pericolo che può richiedere la gestione di azioni di emergenza e la loro evacuazione di edificio in condizioni di sicurezza ed in modo ordinato. Deve consentire la diffusione delle informazioni comprensibili sulle azioni che devono essere intraprese nell'ambito di una o più aree specifiche.

Può funzionare automaticamente o manualmente, come parte di un sistema fisso di rilevazione e segnalazione di allarme o altri sistemi di gestione e viene attivato dopo che il pericolo è stato individuato.



La norma raccomanda che il s.s.e.p. sia parte di un sistema completo (apparecchiature, procedure di funzionamento ed utilizzo, programmi di formazione) per il controllo delle emergenze.

La UNI ISO 7240-19 è strutturata nelle seguenti parti:

1. Scopo e campo di applicazione;
2. Riferimenti normativi;
3. Termini e definizioni;
4. Requisiti di progettazione;
5. Pianificazione;
6. Apparecchiature e materiali;
7. Compatibilità dei sistemi;
8. Approvazione;
9. Installazione;
10. Messa in servizio;
11. Utilizzo Ordinario;
12. Manutenzione;
13. Appendici.

### ***1.Scopo e campo di applicazione***

La norma specifica i requisiti di progettazione istallazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio di un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza che deve principalmente diffondere informazioni per la protezione della vita in una o più aree specificate all'interno e/o all'aperto durante un'emergenza. L'a.s.e.p. è destinato a dare luogo ad una rapida ed ordinata evacuazione di emergenza degli occupanti in caso di emergenza, includendo segnali di allarme conformi al ISO 7731 e segnali di evacuazione conformi alle ISO 8201.

### ***5. Pianificazione***

La pianificazione del s.s.e.p. deve essere effettuata con un processo sistematico, secondo i principi dei sistemi di qualità, prendendo in considerazione l'interno sistema organizzativo in cui si prevede la installazione ed il funzionamento

#### ***5.3.Documentazione***

### 5.3.1 Il piano gestione emergenze che deve considerare:

- destinazione d'uso ed utilizzo della struttura;
- il numero di persone che la occupano (affollamento);
- il tempo richiesto per la evacuazione;
- la necessità di persone che controllino l'evacuazione delle zone di altoparlanti di emergenza;
- la necessità di uso di una segnale di allerta assieme al segnale di evacuazione;
- l'uso di evacuazione per fasi;
- la necessità di messaggio specificazione;
- la categoria delle s.s.c.i.e (Microfoni di emergenza, Controllo microfoni, Controllo in modalità manuale);
- la posizione delle apparecchiature (microfoni ecc.);
- informazioni sulla zona di evacuazione;
- i limiti fisici di ogni zona di altoparlanti di emergenza;
- l'accesso alle parti dell'impianto.

### 5.3.2 Documentazione necessaria per preparare la progettazione:

- la planimetria;
- una relazione acustica;
- a descrizione del pericolo;
- le condizioni ambientali;
- le modalità di utilizzo ed occupazione dell'edificio;
- la descrizione dell'ambiente in cui sono installate le apparecchiature;
- il piano di gestione delle emergenze;
- presenza di persone con deficit uditivo per predisporre segnalazioni aggiuntive.

### 5.4 Progettazione del sistema

Deve permettere la trasmissione di informazioni intellegibili sulle misure da adottare per la protezione della vita in una una o più zone di altoparlanti d'emergenza. I segnali di allarme devono essere distribuiti attraverso le zone acusticamente distinguibili mediante un sistema di altoparlanti.

Devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

- Quando viene attivato deve disattivare funzioni non collegate ad una condizione di allarme;
- Dove è attuata un evacuazione per fasi, le trasmissioni non di emergenza possono continuare nelle zone di altoparlanti di emergenza a all'interno dell'edificio non interessato in quel momento dell'emergenza;
- Tutti i messaggi devono esser brevi chiari non ambigui e se pianificati anticipatamente.

### 5.6 Classificazione delle priorità

Nella modalità automatica l'ordine di priorità nella distribuzione dei messaggi deve essere basato su:

- ogni azione programmata automatica;
- il rischio percepito dagli occupanti che può richiedere il comando manuale dell'uscita dall'azione programmata.

Deve essere stabilita la priorità degli veneti in case alla loro urgenza con i seguenti livelli primari

- Evacuazione: potenziale minaccia per la vita;
- Allerta: situazione pericolosa che richiede un avviso di imminente evacuazione;
- Non emergenza: messaggi operativi (prove ecc.);

### 5.7 Intelligibilità del parlato

La comprensibilità del parlato (intelligibilità) su di un'area di copertura deve essere misurata in conformità ad uno dei metodi descritti dalla normativa.

Il metodo attualmente più utilizzato è lo STIPA (Speech Transmission Index for Public Address), che calcola riproducendo tramite gli altoparlanti un segnale codificato e che viene misurato con un apposito fonometro.

Su zone di altoparlanti con area maggiore di 25 mq devono essere svolte più misurazioni in vari punti della zona, in base ad un'apposita tabella

Da questi documenti si ricavano:

-“Zone di altoparlanti d'emergenza”; per ognuna di queste:

Il tempo di riverbero;

Il livello di rumore ambientale;

Dimensioni, destinazione d'uso, affollamento, presenza di disabili.

-Tipologia di componenti utilizzabili: interno, esterno, temperatura, umidità ecc.;

-Quantità, tipo e posizionamento di eventuali basi microfoniche;

-Altezza degli ascoltatori: 1,2m se seduti o 1,6m se in piedi;

-Collocazione dell'armadio rack;

-Dimensionamento dell'alimentazione secondaria in base al tempo di evacuazione ricavato dal “Piano di gestione delle emergenze” o dalle normative Nazionali.

Si può applicare un metodo prescrittivo se all'interno di una zona di altoparlanti il sistema di evacuazione vocale soddisfa i seguenti requisiti:

-il tempo di riverberazione medio non è maggiore di 1,3 s;

-la distanza fra gli altoparlanti è minore o uguale a 6 m per gli altoparlanti unidirezionali e 12 m se bidirezionali.

Se il metodo prescrittivo può essere applicato, le misure di intelligibilità non sono necessarie.

### 5.8. Segnali di allarme

Se utilizzato il segnale di allerta, questo deve continuare ad essere emesso fino al controllo manuale.

Se il controllo dell'impianto non avviene in un tempo previsto (non oltre 10 min), deve essere attivato il segnale di evacuazione.

Qualora il piano di gestione richieda la immediata evacuazione il sistema viene configurata per dare immediata evacuazione.

### *Apparecchiature e componenti*

I sistemi vocali devono utilizzare componenti conformi alle EN 54-4 (alimentazione primaria e di emergenza), EN54-16 (controllo, segnalazione, amplificazione) EN 54-24 (altoparlanti).

### *Collegamenti*

Le linee di alimentazione, i collegamenti e le linee di distribuzione sono realizzate cavi resistenti al fuoco e non propaganti l'incendio.

### *Apparecchiature di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale*

Per tali apparecchiature si applica la:

-EN54-16: Sistema di rilevazione e di segnalazione d'incendio - Parte 16: Apparecchiature di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale

Con le seguenti caratteristiche:

1. Le apparecchiature devono disporre di sistema di rilevazione e avviso di eventuali anomalie. Nello specifico devono essere segnalati guasti a:

- Percorso completo del segnale audio di evacuazione;
- Microfoni di emergenza, inclusa la capsula;
- Messaggi di evacuazione memorizzati in modo non volatile.

2. Devono essere segnalati guasti a:

- Contatti ingresso di emergenza;
- Fusibili, interruttori di circuito od isolatori di protezione che possano pregiudicare l'invio del messaggio d'emergenza.

3. Devono essere segnalati guasti a:

- Alimentazione primaria (Cortocircuiti o interruzione)
- Alimentazione secondaria (Cortocircuiti o interruzione);
- Qualsiasi apparecchiatura di ricarica della batteria associata alla alimentazione elettrica primaria o secondaria.

4. Devono essere segnalati guasti a:

- Amplificatori primari e di riserva;
- Linee di altoparlanti (cortocircuito, interruzione linea, corto verso terra);
- La fonte di alimentazione secondaria DEVE essere certificata EN54-4 (NO UPS commerciali).

5. Tempi di reazione del sistema:

- Entro 3 sec: dall'attivazione della modalità di emergenza – manuale o automatica – il sistema deve essere in grado di trasmettere un segnale di attenzione.
- Entro 100 sec: Segnalazione di qualsiasi guasto.
- Entro 2 sec: Visualizzazione di operazione di invalidità di zona o funzione.
- Entro 10 sec: Sostituzione di amplificatore guasto con amplificatore di riserva.

Il rack è componente integrante del sistema certificato EN 54-16 con i seguenti requisiti:

- Grado di protezione IP30;
- Apparati all'interno protetti da porta;
- Ambiente climatizzato;
- Costruzione robusta;
- Adeguata etichettatura sull'armadio.

#### *Apparecchiature di alimentazione*

Per tali apparecchiature si applica la:

-EN54-4: Sistema di rilevazione e di segnalazione d'incendio - Parte 4: Apparecchiature di alimentazione

Il sistema deve commutare automaticamente l'alimentazione primaria in alimentazione di emergenza in caso di mancanza di alimentazione primaria.

21

L'alimentatore/carica batterie deve permettere di ricaricare le batterie all'80% in 24 h e al 100% in 72 h.

La ricarica delle batterie deve avvenire previo controllo della temperatura delle batterie stesse.

L'alimentatore/carica batterie deve controllare la bontà dei fusibili presenti.

Il sistema di alimentazione deve segnalare ogni anomalia direttamente sul pannello o centrale di controllo.

L'involucro di contenimento deve essere almeno IP30.

#### *Altoparlanti*

-Per tali apparecchiature si applica la: EN54-24 (Altoparlanti del sistema): Sistema di rilevazione e di segnalazione d'incendio - Parte 24: Componenti di sistemi di allarme altoparlanti

La norma indica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione di altoparlanti destinati a emettere un segnale sonoro di allarme incendio agli occupanti di un edificio.

Non sono coperti da questo standard i diffusori per applicazioni speciali (es. per uso in ambienti pericolosi) diffusori controllabili da remoto, diffusori con componenti attivi (es. amplificati). ?

La norma specifica i diffusori per due tipi di ambiente applicativo:

- Tipo A inteso per uso interno (grado IP21);
- Tipo B, prevalentemente inteso per uso esterno (grado IP33).

L'altoparlante deve avere entrata, uscita e relativi morsetti separati.

## **Gli impianti di odorizzazione del gas naturale**

*(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 28 giugno 2017)*



Le modifiche alle condizioni di sicurezza antincendio, che prevedono l'attivazione di ulteriori procedimenti di Prevenzione Incendi, è una problematica su cui deve ancora consolidarsi un orientamento. La normativa prevede che, in caso di modifiche che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, è necessario presentare solamente una nuova SCIA, completa di asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, a cui sono allegati:

- 1) relazione tecnica e elaborati grafici, nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
- 2) certificazioni o dichiarazioni a firma di professionista antincendio.
- 3) attestato di versamento effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi art.23 D.Lg. 139/06.

Un caso particolare riguarda i procedimenti di prevenzione incendi degli impianti riduzione e misura gas naturale, per i quali il Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale, ha emanato la nota prot. 8482 del 21 giugno 2017 riguardante “Indicazioni procedurali inerenti la realizzazione di impianti odorizzazione del gas naturale presso impianti di ricezione, prima riduzione e misura in cabina di proprietà dei clienti finali.”

Gli impianti di regolazione della pressione e misura del gas naturale, convenzionalmente denominati "Impianto REMI" o "REMI", sono definiti come stazione di regolazione e misura. L'impianto comprende tutti gli equipaggiamenti necessari per assicurare le funzioni della misura e della relativa regolazione della pressione del gas, installati tra le valvole di ingresso e uscita, nei punti di consegna, direttamente collegati alla "Rete di Trasporto".

Nella nota in questione si fa riferimento alla società SNAM Rete gas, che ha presentato una specifica relazione tecnica relativa alla valutazione rischio incendio aggiuntivo per un impianto di ricezione, prima riduzione e misura gas naturale in cabina a seguito della realizzazione, nell'ambito dello stesso, di un impianto di odorizzazione.

In tal senso, su conforme parere del Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si prescrive che la realizzazione di un impianto di odorizzazione di gas naturale presso un impianto REMI in cabina, possa essere considerata una modifica che non comporta aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza e soggetta agli adempimenti di cui all'art. 4 comma 7 del DM 7.08.202, qualora siano verificate tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, di cui si riportano gli elementi essenziali:

Nota prot. 8482 del 21 giugno 2017 – Allegato tecnico

### **Impianti REMI**

Gli impianti REMI nelle reti di trasporto gas naturale sono impianti che provvedono a:

- Prelevare il gas dalla rete di trasporto
- Decomprimerlo ai livelli di pressione richiesti dalle condotte a valle dell'impianti
- Effettuare la misura del gas prelevato

Per effettuare la riduzione di pressione il gas deve essere preventivamente riscaldato. A tale scopo negli impianti REMI possono essere installati anche degli scambiatori di calore alimentati ad acqua riscaldata tramite delle caldaie a gas.

### **Impianti odorizzazione**

Il gas è privo di odore e quindi viene odorizzato con particolari sostanze.

Le tecnologie oggi maggiormente utilizzate prevedono impianti di lambimento ed impianti ad iniezione.

Con la prima soluzione il gas, transitando nel serbatoio contenente la sostanza odorizzante, si odorizza con l'evaporizzazione della stessa.

Il sistema ad iniezione prevede l'inserimento del gas tramite pompe. La tecnologia maggiormente utilizzata prevede un sistema automatico di iniezione nel quale l'odorizzante viene prelevato dal serbatoio di stoccaggio ed inviato alla pompa che pressurizza il circuito e un sistema di riserva a lambimento che consente a parte del gas di processo di prelevare la sostanza odorizzante.

La sostanza odorizzante sono infiammabili, quelle più comunemente utilizzate sono TBM e THT.

I serbatoi di servizio progettati secondo ASME e certificati secondo PED possono avere diverse capacità in relazione alla tipologia dell'impianto.

La modifica agli impianti consiste nel collegare a valle dell'impianto REMI l'impianto di odorizzazione.

#### *Inquadramento normativo*

Le attività soggette a controllo ai sensi dell'allegato I al D.P.R. 151/11 sono:

-n. 2.1B Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm<sup>3</sup>/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa, fino a 2,4 MPa

24

-n.2.2C Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm<sup>3</sup>/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa, oltre 2,4 MPa

-n.74.1A - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW e fino a 350 kW

-n.74.2B Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW da 350 kW fino a 700 kW

-n.74.3C Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW oltre 700 kW

La norma riguardante gli impianti REMI fa riferimento al punto 7.3 - Impianti di riduzione e misura della pressione all'interno delle utenze industriali, dell'allegato A al DM 17.04.2008 (regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8), in cui si prevede che "l'impianto, per quanto possibile, deve essere progettato, costruito e collaudato secondo le prescrizioni stabilite per gli impianti di riduzione della pressione di cui al paragrafo 2.10. (Impianti di riduzione della pressione compresi nelle condotte di trasporto).

#### *Prescrizioni Tecniche*

La realizzazione di impianto odorizzazione gas naturale preso un impianto REMI in cabina può essere considerata modifica sostanziale, che non comporta aggravio di rischio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio a condizione che:

-La realizzazione avvenga secondo regola dell'arte e normativa vigente, ed in particolare:

UNI 9463-2:2012 - Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o simili - Parte 2: Impianti di odorizzazione - Progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza



UNI 9571-1:2012 - Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Parte 1: Sorveglianza

-Il quantitativo di sostanza non sia superiore a 1 m3;

-Sia aggiornato il sistema di gestione ispezioni e manutenzioni.

# Giurisprudenza

**Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza 9 maggio 2017, n. 11131**

## **Appalto e sicurezza sul lavoro**

(A cura di Elio Cherubini, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Guida al Lavoro”, n. 25 del 16 giugno 2017, pag. 38-42)

Pres. D'Antonio; Rel. Berrino; Ric. I.N.A.I.L.; Controric. S.G.P.

Lavoro subordinato – Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Tutela delle condizioni di lavoro – Appalto – Responsabilità del committente per violazione delle norme di sicurezza del lavoro – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie con applicazione *ratione temporis* del D.Lgs. 626/1994.

In materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire.

La responsabilità del datore di lavoro, in caso d'infortunio occorso durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, discende tanto dalla mancata adozione delle specifiche misure e dei presidi imposti dalle norme antinfortunistiche quanto dalla violazione della clausola generale dell'art. 2087 c.c., in forza della quale grava sul datore l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando ogni più opportuna cautela in relazione alle peculiarità dell'ambiente di lavoro e delle lavorazioni svolte dai dipendenti.

### **Nota**

La decisione in commento riguarda i limiti e le condizioni della responsabilità del committente di un contratto d'appalto in relazione alla tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori dell'appaltatore addetti alla commessa. Nella fattispecie in esame, in cui era applicabile *ratione temporis* il D.Lgs. 626/1994, nel corso di un appalto eseguito presso luogo di proprietà del committente, un lavoratore perdeva la vita cadendo da un ponteggio di proprietà della ditta appaltatrice.

L'I.N.A.I.L., che aveva dovuto pagare un indennizzo per l'infortunio occorso al lavoratore, proponeva azione di regresso nei confronti del committente.

La domanda veniva accolta in primo grado, con condanna del committente al pagamento di Euro 145.000 in favore dell'I.N.A.I.L., ma veniva riformata dalla Corte d'Appello di Cagliari che accoglieva l'impugnazione del committente. In particolare, la Corte d'Appello rilevava che non vi era stata alcuna ingerenza da parte del committente nell'espletamento del lavoro in cui il lavoratore aveva perso la vita. Contro tale decisione ricorreva per Cassazione l'I.N.A.I.L. articolando due motivi. In primo luogo contestava l'assunzione della Corte secondo la quale, in un appalto, il committente è responsabile dell'integrità psicofisica dei lavoratori solo ove si sia reso garante della vigilanza ed abbia i relativi

poteri tecnico organizzativi e chiedeva alla Suprema Corte se lo stesso, invece, non conservasse una posizione di garanzia rispetto alle violazioni della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, quantomeno con riferimento a quelle palesi. In secondo luogo l'I.N.A.I.L. sosteneva che dalla decisione della Corte territoriale trasparisse il convincimento, espressamente contestato, che l'azione di regresso dell'Istituto per infortunio sul lavoro fosse esercitabile soltanto nei confronti del datore di lavoro e dei suoi ausiliari. La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di cui sopra e li ha ritenuti infondati entrambi.

La Suprema Corte, infatti, ha ribadito un suo costante orientamento secondo il quale «in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire». Al contempo la Corte di Cassazione ha affermato che «l'art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire.»

Sulla scorta dei principi di cui sopra, di cui la Corte d'Appello aveva fatto applicazione, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello e ha rigettato integralmente il ricorso. Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d'Appello aveva fatto corretta applicazione delle regole sopra enunciate, rilevando che al committente non poteva essere imputata alcuna responsabilità in merito all'infortunio occorso non essendosi lo stesso ingerito in alcun modo dell'appalto, tanto meno con riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

**Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore**

*(A cura di Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, n. 25 del 16 giugno 2017, pag. 38-42)*

Pres. Napoletano; Rel. De Felice; Ric. N.B.; Controric. S.M.

Lavoro - Lavoro Subordinato - Infortunio sul luogo di lavoro - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - Colpa e nesso causale - Responsabilità contrattuale per omissione - Prova liberatoria - Adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche - Criterio di massima sicurezza tecnologicamente possibile - Onere della prova.

La responsabilità del datore di lavoro, in caso d'infortunio occorso durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, discende tanto dalla mancata adozione delle specifiche misure e dei presidi imposti dalle norme antinfortunistiche quanto dalla violazione della clausola generale dell'art. 2087 c.c., in forza della quale grava sul datore l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutti gli accorgimenti e le misure necessarie a evitare il verificarsi di lesioni di beni primari come la salute e l'integrità fisica, secondo un criterio di massima sicurezza tecnologicamente possibile.

**Nota**

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte ribadisce i presupposti per l'imputazione in capo al datore di lavoro della responsabilità risarcitoria per gli infortuni occorsi ai dipendenti durante lo svolgimento della prestazione di lavoro: tale responsabilità discende, alternativamente, dalla mancata predisposizione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore previste da norme specifiche ovvero dalla violazione della norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., giusto la quale il datore è tenuto ad adottare tutte le cautele che, secondo un criterio di massima sicurezza tecnologicamente possibile, e ancorché non prescritte da norme antinfortunistiche, siano atte a preservare l'integrità psico-fisica dei lavoratori.

Nel caso di specie, un dipendente addetto alla raccolta delle mele presso un'azienda agricola lamentava di aver perduto l'equilibrio e di esser caduto da una scala a pioli, affondata nel terreno e con la parte superiore appoggiata ai rami di un albero, riportando un trauma lombare con frattura guaribile in trenta giorni. In particolare, il lavoratore si doleva che l'evento si fosse verificato per aver il datore omesso di adottare le specifiche misure necessarie a tutelare la sua integrità fisica in base al d.P.R. n. 547/1955, art. 18, il quale prevede le caratteristiche delle scale da lavoro, e art. 386 sull'obbligo della cintura di sicurezza in caso di lavori in cui vi sia il rischio di cadere dall'alto, nonché all'art. 3 del d.lgs. 626/1994, il quale dispone che il datore ha l'obbligo di eliminare i rischi in base alle conoscenze tecniche acquisite e al progresso tecnico raggiunto o comunque di ridurli al minimo, oltre all'obbligo di informare il prestatore circa le modalità con cui operare.

Entrambi i Giudici del merito respingevano il ricorso del lavoratore sull'assunto che l'infortunio fosse da imputarsi ad un'imprudenza di quest'ultimo; che, trattandosi di attività manuali semplici, nessun'altra adozione di cautele era necessaria; infine, che neanche poteva riscontrarsi una culpa in vigilando del datore, essendo il lavoratore già informato per aver partecipato l'anno precedente all'attività di raccolta.

Il dipendente proponeva un primo ricorso per Cassazione, che il Supremo Collegio accoglieva con rinvio, statuendo che la responsabilità datoriale in caso di infortunio subito da un prestatore potesse essere esclusa soltanto in caso di dolo o rischio elettivo del dipendente, inteso quest'ultimo come un fatto causativo di un evento riconducibile allo svolgimento di attività estranea alla prestazione, o esorbitante dai limiti della stessa in modo abnorme e irrazionale.

All'esito del giudizio di rinvio, conclusosi col rigetto dell'azione del lavoratore, il dipendente proponeva un ulteriore ricorso per Cassazione, dolendosi del mancato riconoscimento della responsabilità del datore per non avergli fornito, tra l'altro, la cintura di sicurezza. I Giudici del rinvio - lamenta il prestatore - avevano, difatti, dedicato un generico riferimento al principio di cui all'art. 2087 c.c., nonché alla circostanza secondo la quale, nel caso de quo, l'obbligo di imposizione al lavoratore dell'uso della cintura di sicurezza sarebbe stato inesigibile, per l'assenza di un sistema di aggancio ad una scala a pioli concepita per rispondere alle concrete modalità della raccolta.

29

La Suprema Corte accoglie anche il secondo ricorso, censurando, ancora una volta, l'argomentazione della Corte territoriale. Precisamente, per i Giudici di legittimità, la sentenza di rinvio mostra di non tener adeguatamente conto dell'opinione largamente accreditata tra gli interpreti, secondo la quale l'obbligo contrattuale sancito dall'art. 2087 c.c. ha natura autonoma e non accessoria. L'imprenditore, anche indipendentemente da specifiche disposizioni normative, è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti e le misure necessarie a evitare il verificarsi di lesioni di beni primari come la salute e l'integrità fisica, secondo un criterio di massima sicurezza tecnologicamente possibile. Cosicché, la violazione dell'obbligo si determina non solo quando si omette di adottare misure tassativamente previste dalla legge, come nel caso in questione, ma anche quando si omette di adottare ogni misura che sia esigibile secondo le regole di correttezza e buona fede.

# Rassegna normativa

(G.U. 10 luglio 2017, n. 129)



## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### DECRETO 1 giugno 2017

Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017.

(G.U. 16 giugno 2017, n. 138)

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### DECRETO 12 maggio 2017

Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

(G.U. 17 giugno 2017, n. 139)

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### DECRETO 7 aprile 2017, n. 101

Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

(G.U. 26 giugno 2017, n. 147)

## MINISTERO DELLA SALUTE

### DECRETO 26 giugno 2017

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

(G.U. 28 giugno 2017, n. 149)

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### DECRETO 19 giugno 2017

Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento.

(G.U. 28 giugno 2017, n. 149)

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### DELIBERA 27 giugno 2017

Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

(G.U. 3 luglio 2017, n. 153)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**COMUNICATO**

Riclassificazione di alcuni prodotti esplosivi  
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

**MINISTERO DELL'INTERNO****COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo  
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

**MINISTERO DELL'INTERNO****COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi  
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

**MINISTERO DELL'INTERNO****COMUNICATO**

Aggiornamento del numero ONU e della classe di rischio per alcuni prodotti esplosivi (17A04633)  
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

**MINISTERO DELL'INTERNO****COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi  
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****COMUNICATO**

Conferma dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.  
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

**DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106**

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.  
(G.U. 10 luglio 2017, n. 159)

**Ambiente****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 27 maggio 2017**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 455).  
(G.U. 7 giugno 2017, n. 130)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 29 maggio 2017**

Superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia, Varese Ligure di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5863. (Ordinanza n. 456).  
(G.U. 8 giugno 2017, n. 131)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****DECRETO 6 aprile 2017**

Recepimento della direttiva n. 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva n. 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

(G.U. 9 giugno 2017, n. 132)

#### **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

##### **DECRETO 31 maggio 2017**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia di Cuneo.

(G.U. 13 giugno 2017, n. 135)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**

##### **ORDINANZA 29 maggio 2017**

Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione e il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante: «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"». (Ordinanza n. 26).

(G.U. 13 giugno 2017, n. 135)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 1 giugno 2017**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova. (Ordinanza n. 457).

(G.U. 13 giugno 2017, n. 135)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 1 giugno 2017**

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina. (Ordinanza n. 458).

(G.U. 14 giugno 2017, n. 136)

#### **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

##### **PROVVEDIMENTO 4 maggio 2017**

Accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. (Repertorio n. 62/CSR).

(G.U. 14 giugno 2017, n. 136)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 1 giugno 2017**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dagli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catania, di Enna e di Messina. (Ordinanza n. 459). (17A03929)

(G.U. 15 giugno 2017, n. 137)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

##### **COMUNICATO**

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

(G.U. 15 giugno 2017, n. 137)

#### **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

##### **COMUNICATO**

Entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale

(G.U. 20 giugno 2017, n. 141)

#### **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

##### **COMUNICATO**

Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 dell'Albo nazionale gestori ambientali



(G.U. 21 giugno 2017, n. 142)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 dell'Albo nazionale gestori ambientali  
(G.U. 21 giugno 2017, n. 142)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 9 giugno 2017**

Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017. (Ordinanza n. 28).

(G.U. 22 giugno 2017, n. 143)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 9 giugno 2017**

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017». (Ordinanza n. 29).

(G.U. 22 giugno 2017, n. 143)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 9 giugno 2017**

Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. (Ordinanza n. 27).

(G.U. 23 giugno 2017, n. 144)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 15 giugno 2017**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 460).

(G.U. 24 giugno 2017, n. 145)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia.

(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e Torino e nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei Comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti.

(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona.

(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata.

(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione Molise.

(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017**

Rideterminazione degli importi, di cui alle delibere del 29 dicembre 2016, riconosciuti ai soggetti privati con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 23 giugno 2017**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio. (Ordinanza n. 461).

(G.U. 3 luglio 2017, n. 153)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016****ORDINANZA 21 giugno 2017**

Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante: «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante: «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante: «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016». (Ordinanza n. 30).

(G.U. 4 luglio 2017, n. 154)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016****ORDINANZA 21 giugno 2017**

Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. (Ordinanza n. 31).

(G.U. 4 luglio 2017, n. 154)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016****ORDINANZA 21 giugno 2017**

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati. (Ordinanza n. 32).

(G.U. 4 luglio 2017, n. 154)

**DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104**

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

(G.U. 6 luglio 2017, n. 156)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2017**

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza.

(G.U. 6 luglio 2017, n. 156)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 26 giugno 2017**

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio di Comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico, in Provincia di Matera. (Ordinanza n. 462).

(G.U. 6 luglio 2017, n. 156)

# Punto Norme

## IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate nel corso del primo semestre 2017 dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

### UNI – Comportamento all'incendio

**UNI EN 1366-10:2017** Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi

### UNI – Protezione attiva contro gli incendi

**UNI EN 12101-2:2017** Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Evacuatori naturali di fumo e calore

**UNI 9494-1:2017** Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENEFC)

**UNI 9494-2:2017** Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)

**UNI EN 54-13:2017** Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità e connettività dei componenti di un sistema

**UNI EN 54-5:2017** Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori di calore puntiformi

**UNI CEI EN 16763:2017** Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza

Scopri le linee guida UMAN



# L'Esperto risponde

## ■ LE INADEMPIENZE DEL CURATORE FALLIMENTARE

*D. Sopra la mia proprietà c'è un terreno terrazzato, da anni abbandonato per il fallimento dell'impresa edile che ne è proprietaria, su cui sono cresciuti rovi alti circa due metri. I rovi ormai straripano dall'alto sulla mia proprietà, con pericolo di incendio. Un'ordinanza comunale impone al curatore fallimentare il taglio e la pulizia del terreno, ma questi non adempie sostenendo che gli manchino i soldi. Cosa e come posso fare per far pulire il terreno? Il curatore può rifiutarsi di adempiere?*

37

----




**R.** Il curatore nominato nell'ambito di una procedura fallimentare fa le veci in tutto e per tutto del legale rappresentante della società fallita: in caso di mancato rispetto dei dettami dell'ordinanza comunale, o comunque dell'inadempimento dei doveri professionali connessi all'ufficio di curatela, ogni avente interesse potrà proporre un'azione giudiziaria per ottenere un provvedimento autoritativo di adempimento.

Nella circostanza in questione, in caso di protratto rifiuto, potrà essere azionato esecutivamente il cosiddetto "obbligo di fare", al fine di raggiungere il risultato voluto.

**(Alessandro Sartirana, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L'Esperto Risponde”, 3 luglio 2017)**

# Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da ottobre a novembre 2017

QUANDO	DOVE	COSA	
4 ottobre	<b>Bari</b> TBC		<i>SICURTECH Village</i>
25-26 ottobre	<b>Roma</b> Hotel Barcelò Aran Mantegna		<i>17<sup>o</sup> International Watermist Annual Conference</i>
30 novembre	<b>Milano</b> TBC		<i>SICURTECH Village</i>



**GRUPPO****24ORE**

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

**Redazione:** Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

**© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.